

Contratto e impresa

Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale
diretti da Francesco Galgano

4-5

venticinquesimo anno

- **Imprese e società**
Direzione e coordinamento nei gruppi; proprietà e impresa quali diritti fondamentali; trasmissione generazionale della ricchezza societaria
- **Contratto**
Contrattazione su aree produttive; usi normativi e usi contrattuali
- **Fatti illeciti**
I danni punitivi; danno non patrimoniale e diritti dell'uomo; responsabilità da prospetto; *class actions* per i consumatori
- **Fondazione**
Istituzione di erede e dotazione patrimoniale dell'ente

2009

CEDAM - PADOVA

I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con l'ordine pubblico interno

1. - La funzione della responsabilità civile e della clausola penale

È opinione comune ⁽¹⁾, che la funzione sanzionatoria e punitiva della condanna ai cd. danni punitivi ⁽²⁾, o *punitive damages* ⁽³⁾, contrasterebbe

(1) Cfr., per tutti, FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da Franzoni, Milano, 2004, p. 10, secondo cui il risarcimento del danno ha una funzione compensativa o solidaristica, a differenza della funzione punitiva propria della sanzione penale.

(2) Cfr. PONZANELLI, *I danni punitivi*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, II, p. 25; PARDOLESI, *Danni punitivi: frustrazione da vorrei, ma non posso?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, p. 341; CASTRONOVO, *Del non risarcibile Aquilano: danno meramente patrimoniale, cd. perdita di chance, danni punitivi, danno cd. esistenziale*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, p. 315; SIRENA, *Il risarcimento dei cd. danni punitivi e la restituzione dell'arricchimento senza causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 531 ss. Con riferimento alla responsabilità civile della P.A. si v. L. VIOLA, *I danni punitivi nella responsabilità civile della pubblica amministrazione*, in *La resp. civ.*, 2008, p. 71; GALLO, *Pena privata e responsabilità civile*, Milano, 1996, p. 11; SIRENA, *Dalle pene private ai rimedi ultracompensativi*, in *Studi in onore di Massimo Bianca*, II, Milano, 2006; PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2003; MUSY, *Punitive damages e resistenza temeraria in giudizio: regole, definizioni e modelli istituzionali a confronto*, in *Danno e resp.*, 2000, p. 1125 ss.; FONDA-ROLI, *Illecito e riparazione del danno*, Milano, 1999. In argomento e, in particolare sulle pene private, si v. AA.VV., *Le pene private*, a cura di Busnelli-Scalfi, Milano, 1985; ZOPPINI, *Pena contrattuale*, Milano, 1991, p. 209 ss.; PATTI, *Pena privata*, in *Danno e responsabilità civile*, a cura di Busnelli, Patti, Torino, 2003, p. 235 ss.; D'ACRI, *I danni punitivi*, Roma, 2005; GALGANO, *Alla ricerca delle sanzioni civili indirette*, in *questa rivista*, 1987, p. 531 ss.; ID., *Regolamenti contrattuali e pene private*, in *questa rivista*, 2001, p. 509; FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da Franzoni, Milano, 2004, p. 628 ss.; A. MARINI, *La clausola penale*, Napoli, 1984; V.M. TRIMARCHI, *La clausola penale*, Milano, 1954; MAZZARESE, *Clausola penale*, in *Comm. c.c.*, diretto da Schlesinger, artt. 1382-1384, Milano, 1999, p. 603 ss.; ID., *Le obbligazioni penali*, Padova, 1990, p. 183 ss.; DE LUCA, *La clausola penale*, in Cendon (a cura di), *Il diritto privato oggi*, Milano, 1998; PELLEGRINI, *Clausola penale, autonomia privata e poteri di controllo del giudice*, in *Giur.it.*, 1997, I, 1, c. 801 ss.; BONILINI, *Regole applicative in tema di clausola penale*, in *Contratti*, 1996, p. 549 ss.; DAVINO, *Clausola penale, profilo strutturale ed operativo*, in *Vita not.*, 1997, p. 1047; PERSICO, *La clausola penale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, p. 69 ss.; BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 1994, p. 231 ss.; TRIMARCHI, *La clausola penale*, Milano, 1954; ID., voce *Clausola penale*, in *Nov. dig. it.*, III, Torino, 1964, p. 351 ss.; MAGAZZÙ, voce *Clausola penale*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 186 ss.; DE NOVA, voce *Clausola penale*, in *Digesto disc. priv.*, sez. civ., II, Torino, 1988, p. 377 ss.; ID., *Le clausole penali*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da Sacco, p. 159 ss.; MOSCATI, voce *Pena (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXXII, 1982, p. 770 ss.; E. GABRIELLI, *Clausola penale e sanzioni private nell'autonomia contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 924 ss.; DE CUPIS, *Sulla riduzione*

con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano ⁽⁴⁾, il quale assegna alla responsabilità civile una funzione esclusivamente compensativa/riparatoria ⁽⁵⁾, che preclude al danneggiato di lucrare somme eccedenti il danno effettivamente subito ⁽⁶⁾.

della penale, in *Giust. civ.*, 1983, II, p. 236; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1996, p. 615; MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c.*, libro IV, tomo II, Torino, 1980; CARRESI, *Il contratto*, in CICU-MESSINEO E MENGONI, *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXI, tomo I, Milano, 1987, p. 252 ss.

⁽³⁾ Cfr. Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, 7 aprile 2003, in *Foro it.*, 2003, IV, c. 355, con nota di Ponzanelli e Colangelo; Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, 4 marzo 1991, in *Foro it.*, 1991, IV, c. 235, con nota di Ponzanelli; Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, 26 giugno 1988, in *Foro it.*, 1990, IV, c. 174, con nota di Romano). Con riferimento ai danni da fumo si v. Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, 20 febbraio 2007, in *Foro it.*, 2008, IV, c. 179, con nota di PONZANELLI, *I danni punitivi sempre più controllati: la decisione Philip Morris della Corte suprema americana*; Circuito giudiziale (undicesimo) per la Contea di Dade, Florida, 14 luglio 2000, in *Foro it.*, 2000, IV, c. 449, con nota di PONZANELLI, *Responsabilità da prodotto da fumo: il grande freddo dei danni punitivi*. In argomento si v. SARAVALLE, *I punitive damages nelle sentenze delle corti europee e dei tribunali arbitrali*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1993, p. 867; G. BROGGINI, *Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna al risarcimento di punitive damages con il diritto europeo della responsabilità civile*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, p. 479; FACCI, *Brevi considerazioni in tema di danno da fumo*, in *questa rivista*, 1999, p. 944, il quale ribadisce che la responsabilità civile ha essenzialmente una funzione riparatoria. In argomento si v. E. D'ALESSANDRO, *Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 383 ss.

⁽⁴⁾ Cfr. PONZANELLI, *Non riconoscimento dei danni punitivi nell'ordinamento italiano: una nuova vicenda (nota a A. Trento-Bolzano, 16 agosto 2008)*, in *Danno e resp.*, 2009, p. 92 ss.; FAVA, *Funzione sanzionatoria dell'illecito civile? Una decisione costituzionalmente orientata sul principio compensativo conferma il contrasto tra danni punitivi e ordine pubblico (nota a A. Trento-Bolzano, 16 agosto 2008)*, in *Corriere giur.*, 2009, p. 525.

⁽⁵⁾ Cfr. PONZANELLI, *Danni punitivi*, cit., p. 29, il quale ribadisce la nota massima secondo la quale attraverso la somma di danaro risarcitoria, si vuole rimettere il danneggiato nella situazione in cui si trovava prima della commissione del fatto, o, volendo utilizzare il linguaggio degli economisti, nella stessa curva di indifferenza in cui si trovava la vittima. L'a. prosegue sostenendo che nel nostro ordinamento solo gli effetti pregiudizievoli possono essere oggetto di risarcimento (cd. danno-conseguenza).

⁽⁶⁾ In senso contrario si v. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da Sacco, Torino, 1998, p. 336, il quale precisa che i criteri indicati dall'art. 1223 c.c. e la successiva valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. danno vita, tutto sommato, a due figure di un potere molto più largo e a maglie estese che consente al giudice di superare il limite della riparazione del danno. Attraverso la valutazione equitativa potrebbe essere presa in considerazione anche la condotta del danneggiato; SIRENA, *Il risarcimento dei cd. danni punitivi e la restituzione dell'arricchimento senza causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 537, anche alla luce della legislazione europea, propone una regola generale di concessione di danni punitivi, se la condotta del danneggiato abbia integrato il requisito della mala fede. Critica le suddette tesi PONZA-

iale

e punitiva della
contrasterebbetà civile, diretto da
una funzione com-
sanzione penale.; PARDOLESI, *Danni*
. 341; CASTRONOVO,
chance, danni puni-
ricimento dei cd. dan-
2006, I, p. 531 ss. Con
tivi nella responsabi-
o, *Pena privata e re-
ti ultracompensativi,
ntellettuale e risarci-
eraria in giudizio: re-
p. 1125 ss.*; FONDA-
articolare sulle pene
1985; ZOPPINI, *Pena
nsabilità civile*, a cu-
ma, 2005; GALGANO,
ID., *Regolamenti con-
risarcibile*, in *Tratta-
A. MARINI, La clau-
, 1954; MAZZARESE,
ilano, 1999, p. 603 ss;
penale*, in Cendon (a
le, *autonomia privata
egole applicative in te-
rale, profilo struttura-
le*, in *Nuova giur. civ.*
ilano, 1994, p. 231 ss.;
in *Nov. dig. it.*, III, To-
filano, 1960, p. 186 ss;
, 1988, p. 377 ss.; ID.,
voce *Pena (diritto pri-
e sanzioni private nel-
UPIS, Sulla riduzione*

La Suprema Corte ⁽⁷⁾, conformemente alla dominante dottrina, ha statuito che « nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta; è quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali; tale risarcibilità è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può considerarsi provata *in re ipsa* ⁽⁸⁾; è inoltre esclusa la possibilità di pervenire alla liquidazione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno

NELLI, *I danni punitivi*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, II, p. 32. In argomento si v., da ultimo, VETTORI, *La responsabilità fra funzione compensativa e deterrente*, in www.personaemercato.it, 9 ottobre 2008.

⁽⁷⁾ Cfr. Cass., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Foro it.*, 2007, I, c. 1461, con nota di Ponzanelli, *Danni punitivi: no, grazie*, e in *Corriere giur.*, 2007, p. 497, con nota di Fava, in *Resp. civ.*, 2007, p. 1890, con nota di Ciaroni, e p. 2100, con nota di De Pauli, in *Giur. it.*, 2008, c. 395, con nota di GIUSSANI, in *Assicurazioni*, 2007, II, 2, p. 153, con nota di Rossetti, in *Europa e dir. priv.*, 2007, p. 1129, con nota di Spoto, in *Resp. civ.*, 2008, p. 188, con nota di Miotto, in *Riv. dir. internaz.*, 2007, p. 894, in *Danno e resp.*, 2007, p. 1125, con nota di PARDOLESI, *Danni punitivi all'indice?*

⁽⁸⁾ Cfr. Cass., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, cit., la quale richiama Cass., sez. un., 26 aprile 2007, n. 10024; Cass., sez. III, 21 dicembre 1998, n. 12767; Cass., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1633. Nello stesso senso, anche in relazione all'accoglimento del concetto di danno-conseguenza e non già di danno-evento, si v. le cd. sentenze gemelle: Cass., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, Pres. Carbone, Est. Amatuucci; Cass., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, Pres. Preden, in *Corr. giur.*, 2003, 8, p. 1017, con nota di FRANZONI, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*; FRANZONI, *Il nuovo corso del danno non patrimoniale*, in *questa rivista*, 2003, p. 1193; in *Resp. civ.*, 2003, p. 675, con nota di Cendon, Bargelli, Ziviz; in *Danno e resp.*, con nota di Carbone, 2003, p. 816, con nota di Busnelli, Ponzanelli, Procida Mirabelli di Lauro, Troiano, Bona, Cricenti; *Dir. e giustizia*, 2003, fasc. 24, 26, con nota di Peccenini, in *Foro it.*, 2003, I, c. 2272, con nota di Navarretta, La Battaglia; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 629, con nota di M. Di Marzio. Da ultimo si v. Cass., 4 giugno 2007, n. 12929, in *Danno e resp.*, 2007, p. 1243, con nota di Foffa, nonché Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, pres. Carbone, est. Preden, in *Foro it.*, 2009, I, c. 120, con note di Palmieri, Pardolesi e Simone, Ponzanelli, Navarretta; in *Danno e resp.*, 2009, p. 5 e 19 ss., con note di Castronovo, Procida Mirabelli di Lauro, Landini, Sganga, in *Resp. civ. e prev.*, n. 12/2008, p. 2450, con nota di Chindemi, in *Resp. civ. e prev.*, n. 1/2009, p. 38 ss., con note di Monateri, Navarretta, Poletti, Ziviz, Chindemi. In argomento si v. FRANZONI, *I diritti della personalità, il danno esistenziale e la funzione della responsabilità civile*, in *questa rivista*, n. 1/2009; ID., *Cosa è successo al 2059 c.c.?*, in *La responsabilità civ.*, 2009, p. 20 ss.; RICCIO, *Verso l'atipicità del danno non patrimoniale: il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla Convenzio-*

del
era
liba
di u
sen
bia
dic
pun
que
put
ave
risa

ne e
ques
guilt
sta,

di C
dan.
Dan
200;
gett
esor
cont

FRA
logr
pun
art.
trim
va; l
200-
nali
ss., i
affa
nell
non
tivo
no a
la fu
moi
si de

e dottrina, ha stabilito che il soggetto che ha causato il danno è il soggetto che ha subito il danno. La sanzione del recesso della sua condotta è la sanzione dei danni punibili. La punibilità dei danni punibili è accerchiata all'accertamento dell'illecito e non può essere pervenire allo stato di bisogno

del danneggiato o della capacità patrimoniale dell'obbligato» (nella specie era stata impugnata per cassazione la pronuncia di rigetto dell'istanza di delibazione di una sentenza statunitense che aveva condannato il produttore di un casco protettivo utilizzato dalla vittima di un incidente stradale⁽⁹⁾; la sentenza aveva accertato il difetto di progettazione e costruzione della fibbia di chiusura del casco e aveva liquidato i danni secondo criteri che il giudice della delibazione aveva ritenuto propri dell'istituto dei danni punitivi - *punitive damages* - e come tali incompatibili con l'ordine pubblico interno).

Nella suddetta decisione, con riferimento alla doglianza secondo la quale la sentenza statunitense non sarebbe in ogni caso contraria all'ordine pubblico interno, conoscendo il nostro ordinamento civilistico istituti aventi natura e finalità sanzionatoria e afflittiva, quali la clausola penale e il risarcimento del danno morale o non patrimoniale⁽¹⁰⁾, si è inoltre statuito

si v., da ultimo, VETTOSONAEMERCATO.IT, 9 ottobre

1461, con nota di PONTA di Fava, in *Resp. civ.*, 2008, c. 395, con nota in *Europa e dir. priv.*, 2007, n. 1, in *Riv. dir. internaz.*, 2007, n. 1, tit. *all'indice?*
 Cass., sez. un., 26 ss., sez. III, 14 febbraio 2003, n. 8828, Pres., *Prem. patrimoniale, il danno del danno non patrimoniale*, di Cendon, Bargelli, Ziusnelli, Ponzanelli, Pro., fasc. 24, 26, con nota di taglia; in *Nuova giur. civ.*, 2007, n. 12929, 4 giugno 2007, n. 1, 11 novembre 2008, nn. 109, I, c. 120, con note di p., 2009, p. 5 e 19 ss., con in *Resp. civ. e prev.*, n. p. 38 ss., con note di MORIZONI, *I diritti della persona*, questa rivista, n. 1/2009; ss.; RICCIO, *Verso l'atipicità derivanti dalla Convenzio-*

ne europea dei diritti dell'uomo solleva una nuova questione di costituzionalità dell'art. 2059?, in questa rivista, 2009, p. 277 ss.; MAZZAMUTO, *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale*, in questa rivista, 2009, p. 589 ss.

(⁹) Cfr. App. Venezia, 15 ottobre 2001, in *Riv. dir. intern. priv e proc.*, 2002, 1021, con nota di CRESPI RIGHEZZI, *Sulla compatibilità all'ordine pubblico di una sentenza straniera di condanna a punitive damages*, in *Nuova giur. civ.*, 2002, I, p. 765, con nota di CAMPEIS, DE PAULI, *Danni punitivi, ordine pubblico e sentenze straniere delibande a confronto anfibo*; in *Foro pad.*, 2002, I, c. 525, la quale ha statuito che la sentenza statunitense che abbia condannato un soggetto italiano al pagamento di somme per danni punitivi per un ammontare di gran lunga esorbitante rispetto al risarcimento del danno non è riconoscibile nel nostro ordinamento per contrasto con i principi dell'ordine pubblico.

(¹⁰) In relazione a quest'ultimo punto si v., in dottrina, la tesi in precedenza sostenuta da FRANZONI, *Fatti illeciti*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, sub art. 2059 c.c., Bologna-Roma, 1993, p. 1250 ss., secondo cui il danno morale ha una funzione sanzionatoria e punitiva; ID., *Fatti illeciti*, Supplemento, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, sub art. 2059 c.c., Bologna-Roma, 2004, p. 530, secondo cui, a differenza del nuovo danno non patrimoniale, il danno morale soggettivo dell'art. 185 c.p., per la sua prevalente funzione punitiva; ID., *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da Franzoni, Milano, 2004, p. 491. L'a., successivamente, sembra mutare opinione: FRANZONI, *I diritti della personalità, il danno esistenziale e la funzione della responsabilità civile*, in questa rivista, 2009, p. 1 ss., il quale dopo avere osservato a p. 4 che « il danno morale soggettivo viene rivisto in modo affatto diverso da come è stato considerato fino ad un recente passato prossimo », dato che nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula « danno morale » non individua più una autonoma sottocategoria di danno, a p. 12 afferma che « il danno punitivo, seppure non estraneo al nostro sistema, tuttavia non appartiene alla tradizione del danno alla persona ». L'a., questa volta, abbandonando la precedente distinzione (in relazione alla funzione e alla disciplina) tra danno morale soggettivo ex art. 185 c.p. e danno non patrimoniale, estende anche alla prima cd. sottocategoria, il regime della seconda che ripudia la tesi del danno-evento e del danno *in re ipsa*. Si dice: il giudice deve essere posto nella condizio-

che « la clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta; pertanto, deve escludersi che la clausola penale prevista dall'art. 1382 c.c. possa essere ricondotta all'istituto proprio del diritto Nord-americano dei *punitive damages* avente una finalità sanzionatoria e punitiva che è incompatibile con un sindacato del giudice sulla sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito ».

2. - Critiche all'asserito contrasto dei cd. danni punitivi con l'ordine pubblico interno

A ben vedere, le argomentazioni addotte nella suddetta sentenza, si pongono in contrasto sia con il nuovo orientamento della Sezioni unite in materia di clausola penale, sia con la nuova apertura dell'ordinamento giuridico italiano al riconoscimento dei cd. danni punitivi.

Con sempre maggiormente intensità e generalizzazione, infatti, nuove norme interne autorizzano il giudice a liquidare al danneggiato somme eccedenti il danno effettivamente subito.

3. - Segue: la nuova giurisprudenza sulla funzione sanzionatoria della penale

Le Sezioni unite della Cassazione ⁽¹¹⁾, in conformità a quanto sostenuto

ne di poter valutare quali sono le conseguenze della lesione che la vittima indica come pregiudizievoli, ancorché in un'area estranea al reddito e, più in generale, al patrimonio. Come il danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale va allegato e provato anche con presunzioni.

⁽¹¹⁾ Cfr. Cass., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128, Pres. Carbone, Rel. Lo Piano, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2985, con commento di RICCIO, *L'equità correttiva è, dunque, assurta a regola generale*, in questa rivista, 2005, p. 927 ss. e in *Il generale intervento correttivo del giudice sugli atti di autonomia privata*, in *Danno e responsabilità*, 2006, p. 424 ss. In senso conforme si v. Cass., sez. II, 28 settembre 2006, n. 21066, est. Ebner, con commento di RICCIO, *Ancora sull'equità correttiva e sui poteri del giudice*, in questa rivista, 2007, p. 712 ss.; Cass., sez. I, 24 settembre 1999, n. 10511, est. Morelli, in *Giust. civ.*, 1999, p. 2929; con commento di RICCIO, *È, dunque, venuta meno l'intangibilità del contratto: il caso della penale manifestamente eccessiva*, in questa rivista, 2000, p. 95 ss.; in *Giur. it.*, 2000, c. 1154, con nota di GIOIA; in *I Contratti*, 2000, p. 118, con nota di Bonilini; Cass., sez. I, 23 maggio 2003, n. 8188, in *Nuova giur. civ.*, 2004, I, p. 553. Sul precedente contrasto di giurisprudenza si v. CALVO, *Il controllo della penale eccessiva tra autonomia privata e paternalismo giudiziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, I, p. 297.

in dottrina⁽¹²⁾, hanno statuito che « nel disciplinare l'istituto la legge ha ampliato il campo normalmente riservato all'autonomia delle parti, prevedendo per esse la possibilità di predeterminare, in tutto o in parte, l'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal debitore inadempiente (aspetto risarcitorio della clausola), ovvero di esonerare il creditore di fornire la prova del danno subito, di costituire un vincolo sollecitatorio a carico del debitore, di porre a carico di quest'ultimo una sanzione per l'inadempimento (aspetto sanzionatorio della penale), e ciò in deroga alla disciplina positiva in materia, ad esempio, di onere della prova, di determinazione del risarcimento del danno, della possibilità di istituire sanzioni private ».

L'esonero dalla prova del danno, prevista dall'art. 1382, comma 2°, c.c., è suscettibile di essere intesa tanto come esonero dall'onere di provare l'entità del danno subito tanto come irrilevanza del danno⁽¹³⁾. La riduzione della penale manifestamente eccessiva è, d'altra parte, rapportata non all'entità del danno, ma all'interesse del creditore all'adempimento⁽¹⁴⁾; ed un principio di proporzionalità fra sanzione e trasgressione vale, come è noto, anche per le pene pubbliche⁽¹⁵⁾.

Alla luce di questo nuovo orientamento, dunque, non si può più sostenere che i cd. danni punitivi sono in contrasto l'ordine pubblico interno⁽¹⁶⁾,

(12) Cfr. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, Padova, 2009, p. 515 ss., il quale oltre a mettere in evidenza la funzione punitiva della clausola penale, segnala che in giurisprudenza prevale l'opinione che la clausola penale possa assolvere sia una funzione risarcitoria sia una funzione punitiva (cfr. Cass., 17 ottobre 1985, n. 5122; Cass., 26 giugno 2002, n. 9295); ID., *Alla ricerca delle sanzioni civili indirette*, in questa rivista, 1987, p. 531. In argomento si v. ZOPPINI, *La pena contrattuale*, Milano, 1991.

(13) Cfr. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, cit., p. 516.

(14) Cfr. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, cit., p. 516; RICCIO, *Il generale intervento correttivo del giudice sugli atti di autonomia privata*, in *Danno e responsabilità*, 2006, p. 424; Cass., 21 aprile 1965, n. 699, in *Giust. civ.*, 1965, I, p. 1339; Cass., 23 ottobre 1979, n. 5537, in *Foro it. Rep.*, 1991, voce *Contratto in generale*, n. 234; Cass., 24 aprile 1980, n. 2479, in *Giur. it.*, 1982, I, c. 1784, con nota di Moscati; Cass., 21 ottobre 1991, n. 11115, in *Foro it. Rep.*, 1991, voce *Contratto in generale*, n. 306; Cass., 14 aprile 1994, n. 3475; Cass., 9 giugno 1990, n. 5625; Cass., 9 novembre 1994, n. 9304; Cass., 26 marzo 1997, n. 2655. Una parte della dottrina ha sostenuto che il giudice, ai fini della riduzione della penale, debba tenere conto anche degli interessi non patrimoniali del creditore: cfr. MAZZARESE, *Clausola penale*, cit., p. 633 ss.; MARINI, *La clausola penale*, cit., p. 146 ss.; ZOPPINI, *La pena contrattuale*, cit., p. 266 ss.

(15) Cfr. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, cit., p. 516.

(16) A ben vedere, anche altre norme del codice civile e delle leggi speciali riconoscono i cd. danni punitivi. A titolo di esempio, l'art. 129 bis c.c., rubricato « *Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo* », anche a prescindere dalla prova del danno sofferto, riconosce a favore del coniuge in buona fede, una congrua indennità. In argomento si v. ALMUREDEN, *La responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo conseguente all'invalidità del matrimonio*, in *La responsabilità nelle relazioni familiari*, a cura di Sesta, Torino, 2008, p. 48 ss. Inoltre, l'art. 12, l.

dato che il nostro ordinamento civilistico conosce la clausola penale che ha anche una funzione sanzionatoria e afflittiva, sia pur nei limiti del principio di proporzionalità.

4. - *Segue: la nuova apertura dell'ordinamento giuridico italiano ai cd. danni punitivi: in via esemplificativa alcune nuove norme*

L'art. 125 del codice della proprietà industriale ⁽¹⁷⁾, rubricato «*Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione*», dispone:

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

8 febbraio 1948, n. 47, configura una sanzione di natura civilistica, anche se conseguente al solo reato di diffamazione a mezzo stampa, che può essere chiesta anche al giudice civile qualora il soggetto leso intenda, non presentando querela, adire direttamente detto giudice (cfr. Cass. pen., sez. V, 11 aprile, 1986, Simeoni, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Ingiuria e diffamazione*, n. 36; Cass., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14761, la quale ha statuito che ai fini dell'applicabilità della norma è sufficiente che il fatto configuri in astratto gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa. In senso analogo, ai fini dell'accertamento del reato *incidenter tantum*, si v. Cass., 10 maggio 2001, n. 6507; Cass., 26 febbraio 1996, n. 1474; Cass., 20 novembre 1990, n. 11198).

⁽¹⁷⁾ D. lgs., 10 febbraio 2005, n. 30, sostituito ad opera dell'art. 17 del d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140, di attuazione della dir. Ce 2004/48. In argomento si v. L.C. UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004; SCUFFI, in *Il codice della proprietà industriale*, a cura di Scuffi, Franzosi, Fittante, Padova, 2005, p. 575; LIBERTINI, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004; DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2003, p. 333; AA.VV., in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, a cura di Nivarra, Milano, 2005; GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, Napoli, 2005; PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, p. 144 ss.; PARDOLESI, *Profitto illecito e risarcimento del danno*, Trento, 2005, p. 185 ss.; SIRENA, *Dalle pene private ai rimedi ultracompensativi*, in *Studi in onore di Massimo Bianca, II*, Milano, 2006, p. 824 ss.; M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, p. 172.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

La norma quindi consente di cumulare all'integrale risarcimento dei danni, anche, per la parte eccedente il lucro cessante, o in alternativa a questo, gli utili realizzati dall'autore della violazione.

Orbene, poiché l'utile conseguito dal danneggiante può eccedere il danno effettivamente subito dal danneggiato, è evidente che in questo caso il risarcimento non ha una funzione esclusivamente compensativa/riparatoria, bensì una ulteriore funzione sanzionatoria e punitiva ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Già in precedenza la giurisprudenza condannava il danneggiante a riversare al danneggiato a titolo di risarcimento il profitto ricevuto dalla contraffazione: Trib. Milano, 15 aprile 2002, in *AIDA*, 2003, p. 472; Trib. Firenze, 9 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2002, c. 339; Trib. Milano, 13 luglio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, p. 1081; Trib. Vicenza, 4 settembre 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, p. 332; App. Bologna, 22 aprile 1993, in *AIDA*, 1995, p. 308/2; Trib. Roma, 8 febbraio 1995, in *AIDA*, 1995, p. 346/2. Al riguardo PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., p. 145, rileva che il codice della proprietà industriale sembra recepire tale orientamento, costruendo una misura funzionale al recupero degli utili ma consegnata in termini risarcitori (in questo senso depone la rubrica dell'articolo). A ben vedere, in dottrina vi è contrasto di opinioni: si è affermato che in questo caso ci troveremmo in presenza di una autonoma pretesa restitutiva della vittima della contraffazione, in base alle norme sull'arricchimento ingiustificato (cfr. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *IDI*, 2003, p. 7; NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 Trips*, in *Europa dir. priv.*, 2002, p. 1003; PLAIA, *La violazione della proprietà intellettuale tra risarcimento e restituzione*, *Riv. dir. comm.*, 2003, p. 1021; RICOLFI, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004); altri invocano le norme sulla gestione di affari altrui (cfr. SIRENA, *L'efficacia dei rimedi civilistici a tutela del diritto d'autore: prospettive di una ridefinizione sistematica*, in *AIDA*, 2003, p. 520; GUGLIELMETTI, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, p. 186); altri le norme sulla riversione dei frutti nel possesso (cfr. GITTI, *Il possesso di beni immateriali e la riversione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, p. 152). Secondo PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., p. 145 s., la contraffazione realizzerebbe una combinazione non concertata di fattori produttivi «atipica» (diversa cioè dall'accessione e da altri modi di acquisto della proprietà a titolo originario). Come le combinazioni tipizzate dal legislatore, anche la contraffazione sottende un conflitto primario, attributivo, relativo cioè alla spettanza degli utili e non, invece, secondario di tipo risarcitorio, non ponendosi (soltanto) un problema di allocazione del danno. E se alla tipizzazione della fattispecie corrisponde la previsione di una misura restitutiva tipica, qui l'atipicità della fattispecie invoca a fini restitutori il rimedio residuale di cui all'art. 2041 c.c. L'a. precisa che il criterio giurisprudenziale che ancora la quantificazione del danno ai profitti in realtà opera una finzione: si guarda cioè ai prodotti contraffatti collocati sul mercato, e si calcola una somma da restituire sulla base del guadagno ordinariamente percepito dall'attore per ogni

a penale che ha
iti del principio

ano ai cd. danni

ricato «Risarci-
violazione», di-

sposizioni degli ar-
tti pertinenti, quali
no, del titolare del
isi appropriati, ele-
titolare del diritto

e la liquidazione in
zioni che ne deriva-
nporto non inferiorio-
gare, qualora aves-

se conseguente al so-
al giudice civile qua-
te detto giudice (cfr.
giuria e diffamazione,
fini dell'applicabilità
eato di diffamazione
icidenter tantum, si v.
.0 novembre 1990, n.

d. lgs. 16 marzo 2006,
TAZZI, *Il codice della
industriale*, a cura di
ento del danno da ille-
DI MAJO, *La tutela ci-
i proprietà intellettua-
OVESE, *Il risarcimento
ettuale e risarcimento
ento del danno*, Tren-
vi, in *Studi in onore di
dei danni da contraf-
2.**

La legge di protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio ⁽¹⁹⁾, relativo alle *Sanzioni civili*, dispone:

prodotto originale concretamente venduto. Non si tiene conto cioè dei guadagni reali del contraffattore (cfr. App. Bologna, 22 aprile 1993, in *AIDA*, 1995, p. 308/2). La finzione è allora funzionale ad una quantificazione, ancorché equitativa, del lucro cessante più che al recupero del profitto realizzato. A ben vedere, la nuova norma dell'art. 125, prevede il recupero a titolo di danni del profitto concretamente realizzato, anche per la parte eccedente il lucro cessante, sicché la predetta impostazione si potrebbe mettere in discussione. Inoltre la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. è comunque rapportata «alla correlativa diminuzione patrimoniale» e nel caso di specie non si potrebbe configurare per la parte eccedente il lucro cessante. Al riguardo si è rilevato che la restituzione di un arricchimento non è attuata necessariamente mediante un indennizzo calcolato secondo la minor somma tra l'aumento di un patrimonio e la diminuzione subita dall'altro (cfr. NICOLUSI, *Lesione del potere di disposizione e arricchimento*, Milano, 1996, p. 403; PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., p. 147). Anzi, se il danno nell'arricchimento non è la semplice diminuzione patrimoniale, ma anche lo sfruttamento di utilità giuridicamente spettanti in via esclusiva a un soggetto (cfr. NICOLUSI, *Lesione del potere di disposizione e arricchimento*, cit., p. 406) v'è, almeno in tale seconda ipotesi, una sostanziale coincidenza tra arricchimento e danno: in questo senso perderebbe valore l'argomento che indica nella diminuzione patrimoniale un limite oltre il quale la restituzione dell'arricchimento non può più spingersi (cfr. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., p. 147). La verità è che il legislatore ha voluto punire il danneggiante, obbligandolo a restituire a titolo di danno punitivo al danneggiato gli utili realizzati per effetto della violazione. Recentemente PONZANELLI, *I danni punitivi*, cit., p. 30, ha sostenuto che la *ratio* della misura risarcitoria superiore al giusto risarcimento, nel settore della proprietà industriale, consisterebbe nell'evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiante. Si dice, infatti, che il danneggiante non può certo arricchirsi in seguito al fatto illecito commesso (usurpazione di privative industriali e contraffazione del brevetto) e deve, quindi, riversare al danneggiato, oltre alla perdita subita, il lucro dallo stesso realizzato. Il lucro conseguito dal danneggiante è profilo distinto dalla perdita subita dal danneggiato vittima della contraffazione. Il danneggiato, in base ai principi generali, non è, perciò, quasi mai in grado di provare con la dovuta persuasività tutto il pregiudizio che è stato sofferto: il lucro cessante derivante dall'utilizzo dell'*entitlement* proprio del sistema delle privative industriali è destinato inesorabilmente a non soddisfare i requisiti di certezza imposti dal sistema. Ecco proprio sotto questo aspetto, si coglie la *ratio* alla base della norma in tema di proprietà industriale: evitare ingiustificati arricchimenti, facilitando il compito processuale della parte danneggiata.

⁽¹⁹⁾ La l. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni anche ad opera dell'art. 5, d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140, di attuazione della dir. Ce 2004/48. In argomento si v. A. Musso, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2008, p. 270 ss.; BONELLI, *L'attuazione della direttiva enforcement nel diritto d'autore*, in *Dir. ind.*, 2007, p. 195 ss.; RAGONESI, *Le nuove norme processuali in tema di diritto d'autore introdotte dal d.lgs. n. 140/2006, di recepimento della direttiva n. 48/2004*, in *Dir. autore*, 2006, p. 443 ss.; NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2005, p. 3 ss.

diritti connessi al

si guadagni reali del-
1/2). La finzione è al-
o cessante più che al-
125, prevede il recur-
r la parte eccedente il
n discussione. Inoltre
relativa diminuzione
parte eccedente il lu-
nimento non è attuata
r somma tra l'aumen-
t, *Lesione del potere di*
tellettuale e risarcimen-
a semplice diminuzio-
spettanti in via esclusi-
icchiamento, cit., p. 406)
ricchiamento e danno:
inuzione patrimoniale
ù spingersi (cfr. PLATA,
à è che il legislatore ha
danno punitivo al dan-
te PONZANELLI, *I danni*
a superiore al giusto ri-
ell'evitare un ingiustifi-
giante non può certo ar-
ive industriali e contraf-
alla perdita subita, il lu-
rofilo distinto dalla per-
giato, in base ai principi
persuasività tutto il pre-
dell'*entitlement* proprio
a non soddisfare i requi-
tto, si coglie la *ratio* alla
cati arricchimenti, facili-

zioni anche ad opera del-
/48. In argomento si v. A.
e, in *Comm. c.c. Scialoja-*
L'attuazione della direttiva
NESI, *Le nuove norme pro-*
recepimento della direttiva
forcement dei diritti di pro-
3 ss.

art. 156:

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

art. 158:

1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del codice civile.

La suddetta legge, dunque, oltre ad introdurre anche in materia di diritto d'autore le *astreintes* ⁽²⁰⁾, già previste in altri settori della proprietà industriale ⁽²¹⁾, estende espressamente, con l'art. 156 l.d.a., la responsabilità e le relative sanzioni all'intermediario i cui servizi sono utilizzati per

⁽²⁰⁾ Cfr. A. MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, cit., p. 271; A. FRIGNANI, *Le penalità di mora e le «astreintes» nei diritti che si ispirano al modello francese*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 506; CAPPONI, *Astreintes nel processo civile italiano?*, in *Giust. civ.*, 1999, II, p. 157; L. MARAZIA, *Astreintes e altre misure coercitive per l'effettività della tutela civile di condanna*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2004, p. 333.

⁽²¹⁾ Cfr. MAYER, *Le penalità di mora nel diritto d'autore*, in *questa rivista*, 2001, p. 368 ss. In giurisprudenza si v. Trib. Catania, 19 settembre 2000, in *Giur. dir. ind.*, 2000, p. 1164, secondo cui non è applicabile in via analogica o estensiva alla concorrenza sleale la disciplina speciale delle *astreintes* prevista dall'art. 86, comma 1°, l.i. e dall'art. 66, comma 2°, l.m. Al riguardo si v. Trib. Ancona, 5 agosto 1994, in *Giur. dir. ind.*, 1994, p. 867, secondo cui gli «opportuni provvedimenti» ex art. 2599 c.c. (cd. *astreintes*), di regola, debbono essere adottati contestualmente all'accertamento, con sentenza, degli atti di concorrenza sleale.

tale violazione (cd. *contributory infringement*) ⁽²²⁾ e, quindi, anche al *server provider* ⁽²³⁾.

Il nuovo art. 158 l.d.a., inoltre, recepisce il consolidato orientamento secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva costituisce danno *in re ipsa* che va liquidato anche equitativamente dal giudice tenendo conto anche degli utili realizzati in violazione del diritto ⁽²⁴⁾.

⁽²²⁾ Cfr. NIVARRA, *La responsabilità degli intermediari*, in *Annali it. dir. autore*, 2002, p. 307 ss.; SPEDICATO, *La responsabilità extracontrattuale del provider per violazioni del diritto d'autore*, in *Cyberspazio e dir.*, 2003, p. 95 ss. In giurisprudenza si v. Trib. Milano, 24 settembre 2003, in *Foro ambrosiano*, 2004, p. 60, che configura la corresponsabilità del gestore del sito internet e degli utenti per l'abusiva diffusione di opere musicali. Sulla responsabilità del provider si v. FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da Franzoni, Milano, 2004, p. 294 ss. Su diritto di internet si v. G. FINOCCHIARO, *Diritto di Internet*, II ed., Bologna, 2008.

⁽²³⁾ Cfr. A. MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, cit., p. 271, il quale precisa che in questo caso valgono le limitazioni alla responsabilità di cui agli art. 14 ss., d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, come chiaramente enuncia l'art. 156, comma 2°. In ogni caso, tutti i compartecipi nella condotta lesiva - ovvero in singole condotte lesive di facoltà distinte, per effetto del principio d'indipendenza, oltre che dell'art. 2055 c.c. -, sono responsabili solidalmente, salvo il regresso interno, rispondono altresì il datore di lavoro, ex art. 2049, per la contraffazione posta in essere dal dipendente; SICA, in *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione. Le regole giuridiche del mercato interno e comunitario: commento al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70*, Milano, 2003, p. 280 ss.; Trib. Milano, 3 giugno 2006, in *Dir. internet*, 2006, p. 557, con nota di DE ANGELIS e MULA, *Il service provider e la legittimazione passiva nel procedimento cautelare per violazione dei diritti d'autore commesse da terzi*.

⁽²⁴⁾ Cfr. Cass., sez. I, 14 marzo 2001, n. 3672, in *Dir. autore*, 2001, p. 463, premesso che il fatto che terzi pubblicano senza averne diritto un altrui brano musicale costituisce l'evento lesivo in sé e non soltanto il presupposto per la ricerca del danno, commette un errore la sentenza di merito che, dopo avere accertato la violazione del diritto esclusivo costituita dalla pubblicazione non autorizzata e non compensata dell'altrui brano musicale, abbia ipotizzato che la quantità di tale danno ovvero la sua stessa esistenza possano venire determinati in funzione del vantaggio di natura pubblicitaria che, anche se illecita, la diffusione dell'opera ha portato al suo autore, essendo semmai onere del soggetto responsabile della violazione fornire la prova, negativa, delle eventuali cause modificatrici o estintive della prestazione dovuta a causa della violazione del diritto esclusivo; Cass., sez. I, 7 marzo 2003, n. 3390, secondo cui, in tema di sfruttamento abusivo di opera protetta dalla legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633), il giudice del merito, nell'addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, ben può, tra i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, valorizzare quello ancorato al lucro ricavato dalla detta operazione abusiva; App. Milano, sez. I, 14 dicembre 2005, in *Giur. it.*, 2006, II, c. 1880, con nota di C.E. MEZZETTI, *Il risarcimento del danno fra vecchio e nuovo diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, la quale ha statuito che in presenza di elementi certi, inerenti alla circolazione dell'opera ed all'entità dei guadagni, per la liquidazione equitativa del danno non può ricorrersi a valutazioni congetturali, quale l'individuazione del corrispettivo per l'eventuale autorizza-

di, anche al server
o orientamento se-
sce danno *in re ipsa*
tendo conto anche

li *it. dir. autore*, 2002, p.
per violazioni del diritto
Trib. Milano, 24 settem-
nsabilità del gestore del
ali. Sulla responsabilità
tà civile, diretto da Fran-
MARIO, *Diritto di Internet*,

rie e artistiche, cit., p. 271,
nsabilità di cui agli art. 14
, comma 2°. In ogni caso,
tte lesive di facoltà distin-
.c. -, sono responsabili so-
lavoro, ex art. 2049, per la
elettronico e servizi della so-
comunitario: commento al
lugno 2006, in *Dir. internet*,
a legittimazione passiva nel
la terzi.

01, p. 463, premesso che il
usicale costituisce l'evento
commette un errore la sen-
o esclusivo costituita dalla
o musicale, abbia ipotizzato
o venire determinati in fun-
, la diffusione dell'opera ha
nsabile della violazione for-
tive della prestazione dovu-
tarzo 2003, n. 3390, secondo
ge sul diritto d'autore (l. 22
iquidazione dei danni in via
del risarcimento, valorizzare
a; App. Milano, sez. I, 14 di-
BETTI, *Il risarcimento del dan-*
refici e meriti come criteri di li-
inerenti alla circolazione del
del danno non può ricorrersi
ivo per l'eventuale autorizza-

La suddetta norma prevede inoltre che, oltre al risarcimento del danno, l'autore della violazione può essere condannato a distruggere o rimuovere, a proprie spese, lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

Per completare la funzione punitiva, infine, l'art. 158 l.d.a. prevede che il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cd. prezzo del consenso), ma con l'integrazione di una maggiore somma, rapportata agli utili realizzati in violazione del diritto (25).

A ben vedere, l'art. 158 l.d.a. è sembrato, in potenza, meno severo della corrispondente norma dell'art. 125 C.p.i. in materia di proprietà industriale (26). Tuttavia la norma contiene delle sanzioni (cd. danni punitivi): il risarcimento del danno, infatti, può andare al di là della mera funzione compensativa, essendo rapportato non solo al danno effettivamente subito dal danneggiato, bensì anche agli utili ricavati dal danneggiante per effetto della operazione abusiva.

L'art. 158 l.d.a., dunque, chiarisce che la condanna del danneggiante a riversare al danneggiato gli utili realizzati in violazione del diritto, è emessa non già, ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'arricchimento ingiustificato, o ai sensi dell'art. 2028 c.c. per la gestione di affari altrui, o ai sensi dell'art. 1148 c.c. per la restituzione dei frutti nel possesso, bensì a titolo di risarcimento del danno che ha anche una funzione punitiva.

Poiché la norma parla di «utili realizzati in violazione del diritto», senza effettuare alcuna distinzione, si deve ritenere, a differenza di quanto sta-

zione; invece, il beneficio tratto dall'attività vietata può assumere la funzione di utile criterio di riferimento del lucro cessante, giacché il profitto conseguito dal danneggiante è indice presuntivo delle potenzialità di sfruttamento dell'opera sottratta all'autore e del cui depauperamento questi deve essere ristorato. Sul criterio della reversione degli utili si v. Cass., sez. I, 24 ottobre 1983, n. 6251. In argomento si v. AUTERI, *Il risarcimento del danno da lesione del diritto d'autore*, in AA.Vv., *Risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004, p. 315, il quale osserva inoltre come tra le conseguenze dannose da risarcirsi vi sia comunque il pregiudizio derivante dalla sottrazione all'autore del diritto di decidere i modi, i canali e la misura dello sfruttamento della privativa; M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, p. 172.

(25) Cfr. Cass., sez. I, 14 marzo 2001, n. 3672, cit.; Cass., sez. I, 7 marzo 2003, n. 3390, cit.

(26) Cfr. C.E. MEZZETTI, *Il risarcimento del danno fra vecchio e nuovo diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, in *Giur. it.*, 2006, II, c. 1884 ss.; A. MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, cit., p. 279, secondo cui nel diritto d'autore, con maggiore probabilità, la condotta è incolpevole per assenza di un sistema di formalità costitutive in favore dell'affidamento dei terzi.

tuito prima dell'entrata in vigore dell'art. 158 l.d.a. (27), che anche quando l'illecito consiste nell'elaborazione creativa dell'opera, e l'apporto personale di chi ha compiuto tale elaborazione è stato determinante per il successo dell'opera derivata, il danno potrà essere liquidato in misura pari agli utili conseguiti dall'autore della violazione, senza essere dedotta una quota commisurata all'apporto creativo ed al contributo al successo commerciale dell'opera a questi riferibili.

Orbene, poiché l'utile conseguito dal danneggiante può eccedere il danno effettivamente subito dal danneggiato, è evidente che, anche in questo caso, il risarcimento non ha una funzione esclusivamente compensativa/riparatoria, bensì una ulteriore funzione sanzionatoria e punitiva.

L'art. 709 *ter* c.p.c. (28), rubricato «*Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*», dispone:

per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

(27) Cfr. App. Milano, sez. I, 14 dicembre 2005, in *Giur. it.*, 2006, II, c. 1880, con nota di C.E. MEZZETTI, *Il risarcimento del danno fra vecchio e nuovo diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, la quale ha inoltre statuito che quando l'illecito consiste nell'elaborazione creativa dell'opera, e l'apporto personale di chi ha compiuto tale elaborazione è stato determinante per il successo dell'opera derivata, il danno non potrà essere meccanicamente liquidato in misura pari agli utili conseguiti dall'autore della violazione, ma dovrà essere dedotta una quota commisurata all'apporto creativo ed al contributo al successo commerciale dell'opera a questi riferibili.

(28) Inserito nel codice di procedura civile dall'art. 2, comma 2°, l. 8 febbraio 2006, n. 54. In argomento si v. LENA, *I rimedi all'inadempimento dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole*, in *La responsabilità nelle relazioni familiari*, a cura di Sesta, 2008, p. 247 ss.; FACCI, *La responsabilità dei genitori per violazione dei doveri genitoriali*, in *La responsabilità nelle relazioni familiari*, a cura di MICHELE SESTA, 2008, p. 225 ss.; FERRANDO, *Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della l. n. 54/2006*, in *Famiglia, persone e succ.*, 2007, p. 596; D'ANGELO, *Il risarcimento del danno come sanzione? Alcune riflessioni sul nuovo art. 709 ter c.p.c.*, in *Famiglia*, 2006, p. 1048 ss.; PALADINI, *Responsabilità civile nella famiglia, verso i danni punitivi?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 2011; LA ROSA, *Il nuovo apparato rimediale introdotto dall'art. 709 ter c.p.c. I danni punitivi approdano in famiglia?*, in *Famiglia e dir.*, 2008, p. 60; GRAZIOSI, *La legge 54/06 e l'affidamento condiviso*, in *Aiaf*, 2006, p. 21; DE MARZO, *La tutela del coniuge e della prole nella crisi familiare*, a cura di De Marzo, Cortesi, Liuzzi, Milano, 2007, p. 722; ONNIBONI, *Ammonizione e altre sanzioni al genitore inadempiente: prime applicazioni dell'art. 709 ter c.p.c.*, in *Famiglia e dir.*, 2007, p. 829; DANOVÌ, *I provvedimenti riguardanti i figli: profili processuali*, in *Il diritto di famiglia*, in *Trattato Bonilini Cattaneo*, Torino, 2007, p. 1108; DE FILIPPIS, *Il matrimonio, la separazione dei coniugi ed il divorzio*, Padova, 2007, p. 321; ARCERI, *L'affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi*, Milano, 2007, p. 275.

anche quando
 porto persona-
 ; per il successo
 ra pari agli utili
 otta una quota
 o commerciale

eccedere il dan-
 anche in questo
 ompensativa/ri-
 tiva.

versie e provvedi-

esercizio della pote-
 udice del procedi-
 te il tribunale del

c. 1880, con nota di
 proprietà intellettua-
 ito che quando l'il-
 di chi ha compiuto
 , il danno non potrà
 l'autore della viola-
 ivo ed al contributo

braio 2006, n. 54. In
 l'affidamento del-
 p. 247 ss.; FACCI, *La*
abilità nelle relazioni
civile e rapporti
 96; D'ANGELO, *Il ri-*
er c.p.c., in *Famiglia,*
ni punitivi?, in *Resp.*
all'art. 709 ter c.p.c. I
 OSI, *La legge 54/06 e*
ge e della prole nella
 ONNIBONI, *Ammoni-*
09 ter c.p.c., in *Fami-*
ocessuali, in *Il diritto*
 IS, *Il matrimonio, la*
fidamento condiviso.
 75.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Casa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

La dominante giurisprudenza e una parte della dottrina sono concordi nel ritenere che il legislatore, con l'art. 709 *ter* c.p.c., ha introdotto nel nostro ordinamento una figura di danni punitivi, con finalità anche deterrenti e sanzionatorie nei confronti del responsabile ⁽²⁹⁾.

⁽²⁹⁾ Cfr. Trib. Napoli, 30 aprile 2008, in *Fam. e dir.*, 2008, p. 1024, con nota di Facci, la quale ha chiaramente statuito che il regime dei provvedimenti previsti dall'art. 709 *ter* c.p.c., a carico del genitore inadempiente, ha natura sanzionatoria e non compensativa, con la conseguenza che non è necessaria la prova del pregiudizio. In senso analogo si v. Trib. Vallo Lucania, 7 marzo 2007, in *La responsabilità civile*, 2007, p. 472; Trib. Messina, 5 aprile 2007, in *Fam. e dir.*, 2008, p. 60, con nota di LA ROSA, *Il nuovo apparato rimediato introdotto dall'art. 709 ter c.p.c. I danni punitivi approdano in famiglia?*, in *Foro it.*, 2008, I, c. 1689, con nota di Casaburi; in *Giur. merito*, 2008, p. 1584, con nota di Dell'Utri; Trib. Palermo, 2 novembre 2007, inedita; App. Firenze, 22 agosto 2007, in *Merito extra*, 2007; App. Firenze, 29 agosto 2007, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 370; Trib. Modena, 29 gennaio 2007, in *Fam. e dir.*, 2007, p. 823, con nota di ONNIBONI, *Ammonizione e altre sanzioni al genitore inadempiente: prime applicazioni dell'art. 709 ter c.p.c.*; Trib. Reggio Emilia, 5 novembre 2007, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 74; Nello stesso senso si v. DE MARZO, *La tutela del coniuge e della prole nella crisi familiare*, cit., p. 722; D'ANGELO, *Il risarcimento del danno come sanzione? Alcune riflessioni sul nuovo art. 709 ter c.p.c.*, cit., p. 1048; GRAZIOSI, *La legge 54/06 e l'affidamento condiviso*, cit., p. 21; DANONI, *I provvedimenti riguardanti i figli: profili processuali*, cit., p. 1108; DE FILIPPIS, *Il matrimonio, la separazione dei coniugi ed il divorzio*, cit., p. 321; PALADINI, *Responsabilità civile nella famiglia, verso i danni punitivi?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 2005 ss.; CASABURI, *I nuovi istituti di diritto di famiglia (norme processuali e affidamento condiviso: prime istruzioni per l'uso)*, in *Giur. merito*, 2006, p. 59 ss.; LENA, *I rimedi all'inadempimento dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole*, cit., p. 270 ss., la quale precisa che la prevalente giurisprudenza è orientata ad attribuire al provvedimento in questione una funzione pubblicistica di deterrenza e di punizione alla stregua di una pena privata, ritenendo che, per effetto della previsione di cui all'art. 709 *ter*, comma 2°, c.p.c. abbia trovato ingresso nel nostro ordinamento una figura di danni cd. punitivi. L'a. precisa, inoltre, la previsione di un risarcimento completamente scollegata al danno sofferto lo rende più facilmente assimilabile ad una sanzione civile indiretta. In senso contrario si v. FERRANDO, *Respon-*

In questo caso, dunque, il risarcimento del danno a carico del genitore inadempiente ha natura sanzionatoria e non compensativa, con la conseguenza che non è necessaria la prova del pregiudizio subito⁽³⁰⁾.

Il risarcimento del danno travalicherebbe, quindi, il limite del rapporto strettamente privatistico all'interno del nucleo familiare e verrebbe a costituire una sorta di comminatoria rapportata alla mancata ottemperanza dei provvedimenti dell'autorità⁽³¹⁾.

I profili pubblicistici dei provvedimenti in questione sono confermati anche dall'orientamento che ritiene che il giudice possa anche d'ufficio disporre l'ammonizione e la sanzione amministrativa in favore della Cassa delle ammende⁽³²⁾, nonché il risarcimento del danno a favore del figlio minore⁽³³⁾.

sabiltà civile e rapporti familiari alla luce della l. n. 54/2006, in *Famiglia, persone e succ.*, 2007, p. 594 ss.; G. FINOCCHIARO, *Misure efficaci contro gli inadempimenti*, in *Guida dir.*, 2006, p. 63; CASSANO, *In tema di danni endofamiliari: la portata dell'art. 709 ter c.p.c. ed i danni prettamente patrimoniali fra coniugi*, in *Altalex*, 22 ottobre 2007; BUFFONE, *La tutela aquilana delle posizioni soggettive che orbitano nella famiglia: da ius receptum a ius positum*, in *Altalex*, 31 marzo 2006; LUPOI, *Aspetti processuali della normativa sull'affido condiviso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 1110; PALADINI, *Responsabilità civile nella famiglia, verso i danni punitivi?*, cit., p. 2011; FACCI, *La responsabilità dei genitori per violazione dei doveri genitoriali*, cit., p. 227; ID., *L'art. 709 ter c.p.c., l'illecito endofamiliare ed i danni punitivi*, in *Fam. e dir.*, 2008, p. 1023, il quale sembra condividere la decisione del Trib. Reggio Emilia, 27 marzo 2008, in *Fam. e dir.*, 2008, p. 468, con nota di Costanzo; in *Resp. e risarcimento*, 2008, fasc. 8, p. 24, con nota di Pascasi e Gaudino; in *Famiglia e minori dossier*, 2008, fasc. 7, p. 18, con nota di Bernadini De Pace, cit., secondo cui il risarcimento del danno previsto dall'art. 709 ter c.p.c. è caratterizzato da una duplice natura e finalità: quale mezzo di coazione volto a far cessare un comportamento illecito; quale mezzo di reintegrazione di un grave pregiudizio, posto che non può darsi risarcimento senza una lesione nella sfera personale. Nel caso in cui manchi un concreto pregiudizio, un determinato comportamento lesivo potrà essere sanzionato, soltanto attraverso i rimedi dell'ammonizione e della sanzione pecuniaria. Anche LENA, *I rimedi all'inadempimento dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole*, cit., p. 270 ss. conclude comunque (p. 280 s.) sostenendo che la misura risarcitoria di cui all'art. 709 ter c.p.c. avrebbe una duplice funzione: compensativa e punitiva. Rimarrebbe quindi quella funzione di compensare il genitore ed il figlio del pregiudizio causato dalla condotta inadempiente dell'altro genitore; per tuttavia senza dover rinunciare all'effetto deterrente che, attraverso la minaccia della sanzione risarcitoria, il legislatore ha espressamente voluto, al fine di impedire che tale comportamento prosegua, con ciò riverberando i suoi effetti dannosi su tutte le parti coinvolte.

⁽³⁰⁾ Si v. la giurisprudenza richiamata nella nota precedente.

⁽³¹⁾ Cfr. DANOVI, *I provvedimenti riguardanti i figli: profili processuali*, cit., p. 1108.

⁽³²⁾ Cfr. Trib. Vallo Lucani, 7 marzo 2007, cit.; in senso contrario si v. GRAZIOSI, *La legge 54/06 e l'affidamento condiviso*, cit., p. 21; ONNIBONI, *Ammonizione e altre sanzioni al genitore inadempiente: prime applicazioni dell'art. 709 ter c.p.c.*, cit., p. 829. In argomento si v. FACCI, *La responsabilità dei genitori per violazione dei doveri genitoriali*, cit., p. 226.

⁽³³⁾ Cfr. DE MARZO, *La tutela del coniuge e della prole nella crisi familiare*, cit., p. 722; DANOVI, *I provvedimenti riguardanti i figli: profili processuali*, cit., p. 1109.

L'art. 311 del Codice dell'ambiente⁽³⁴⁾, abrogando il precedente art. 18, l. 8 febbraio 1948, n. 47⁽³⁵⁾, sembrerebbe abbandonare il criterio sanziona-

(34) Introdotto con il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal d. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. L'art. 311, rubricato «*Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale*», dispone: 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. 2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. 3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con le procedure di cui al titolo III della parte sesta del presente decreto. In argomento si v. F. GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno all'ambiente*, Milano, 2006, p. 1 ss.; U. SALANITRO, *Danno ambientale*, in *Enc. giur.*, IV, Milano, 2007, p. 636 ss.; *Id.*, *I danni temporanei all'ambiente e tutela degli interessi privati: un problema di ingiustizia del danno*, in *Danno e resp.*, 2007, p. 416 ss.; G. FESTA, voce *Risarcimento del danno ambientale*, in *Dig. pubbl.*, agg., Torino, 2008, p. 780; COSTANZO-PELLIZZER, *Commentario al codice dell'ambiente*, Padova, 2007, p. 853 ss.; LUGARESI-BERTOZZO, *Nuovo codice dell'ambiente, con commento e giurisprudenza*, Rimini, 2008, p. 1202 ss.; M.A. MAZZOLA, *I nuovi danni*, Padova, 2008, p. 1 ss.; AA.VV., *La responsabilità in materia ambientale*, Padova, 2007, p. 1 ss.; A. FERRI, *Prospettive civilistiche e danno ambientale*, in *La responsabilità civile*, 2007, p. 390 ss.; TOMASSETTI, *Il danno ambientale*, in *La responsabilità civile*, 2007, p. 101 ss.; POZZO, *La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina (nota a Cass., sez. III, 6 marzo 2007)*, in *Riv. giur. ambiente*, 2007, p. 815 ss.; M. D'AURIA, *Danno ambientale e conseguenze risarcitorie (nota a Trib. Milano, 31 marzo 2008)*, in *Corriere merito*, 2008, p. 907 ss.; SORIA, *La tutela risarcitoria del danno ambientale nel d.lgs. n. 152/2006*, in *Ambiente*, 2007, p. 93 ss.; P. BRAMBILLA, *Le sanzioni ambientali in Italia*, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, p. 19 ss.; G. LEONE, *Prime riflessioni sul risarcimento del danno ambientale disciplinato dal t.u. 3 aprile 2006 n. 152*, in *Riv. giur. edilizia*, 2008, II, p. 3; CALABRÒ, *Natura complessa del bene ambientale e legittimazione ad agire in sede di risarcimento del danno (nota a Cass., sez. III, 7 aprile 2006)*, in *Ambiente*, 2008, p. 907; FOLLIERI, *Aspetti problematici della tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente*, in *Giust. amm.*, 2007, p. 673; FIMIANI, *Le nuove norme sul danno ambientale*, Milano, 2006; *Id.*, *La tutela risarcitoria a seguito del danno ambientale (nota a Cass., sez. III, 17 aprile 2008, n. 10118)*, in *Giur. it.*, 2008, c. 2709; VILLANI, *Il danno ambientale e le recenti modifiche del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) nel sistema della responsabilità civile*, in *La responsabilità civile*, 2008, p. 2173.

(35) L'art. 18 disponeva che il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. In argomento si v. FRAN-

o del genitore con la conse-

o del rapporto rebbe a costi- peranza dei

onfermati an- ufficio disporre l'assa delle am- minore⁽³³⁾.

me e succ., 2007, p. r., 2006, p. 63; CAS- i prettamente patri- delle posizioni sog- narzo 2006; LUPOI, : civ., 2007, p. 1110; 2011; FACCI, *La re- rit. 709 ter c.p.c.*, l'il- nbra condividere la 68, con nota di Co- udino; in *Famiglia e* do cui il risarcimen- tura e finalità: qua- mezzo di reintegra- ma lesione nella sfo- ato comportamento one e della sanzione lativi all'affidamento misura risarcitoria di unitiva. Rimarrebbe io causato dalla con- all'effetto deterrente ressamente voluto, al suoi effetti dannosi su

i, cit., p. 1108. v. GRAZIOSI, *La legge tre sanzioni al genitore* mento si v. FACCI, *La* iliare, cit., p. 722; DA-

torio e punitivo previsto dalla precedente disposizione abrogata ⁽³⁶⁾. La predetta norma dispone, infatti, che colui che arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato ⁽³⁷⁾.

A ben vedere, vista la non univocità della nozione di danno ambientale,

ZONI, *L'illecito*, cit., p. 843 ss.; ID., *Il danno risarcibile*, cit., p. 274 ss.; ID., *Il danno ambientale*, in *questa rivista*, 1992, p. 1015 ss.; GALGANO, *I fatti illeciti*, Padova, 2008, p. 232 ss.; TUCCI, *Tutela dell'ambiente e diritto alla salute nella prospettiva del diritto uniforme europeo*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2003, p. 1141 ss.; LUMINOSO, *Sulla natura della responsabilità per danno ambientale*, in *questa rivista*, 1989, p. 894 ss.; ALPA, *Pubblico e privato nel danno ambientale*, in *questa rivista*, 1987, p. 685 ss.; PATTI, voce *Danno ambientale (valutazione del)*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 2000, p. 286 ss.; PERLINGERI (a cura di), *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, Napoli, 1991, p. 1 ss.; GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno ambientale*, Milano, 1988, p. 25 ss.; MALAGNINO, *L'ambiente sistema complesso*, in *Le monografie di Contratto e impresa*, serie diretta da Galgano, 2007, p. 85 ss.

⁽³⁶⁾ Cfr. COSTANZO - PELLIZZER, *Commentario al codice dell'ambiente*, cit., p. 858, secondo cui l'unico parametro di riferimento per la quantificazione del danno accertato o residuo è quello dell'equivalente monetario, essendo stato abbandonato il sistema sanzionatorio e punitivo; LUGARESÌ - BERTOZZO, *Nuovo codice dell'ambiente, con commento e giurisprudenza*, cit., p. 1202, secondo cui l'alternativa al ripristino - sempre residuale - conosce quale unico parametro di riferimento per la quantificazione monetaria del danno arrecato quello dell'equivalente pecuniario, con abbandono dei criteri sanzionatori-punitivi presenti nel dettato dell'art. 18. In argomento si v. PIAMPIETRO, *Prevenzione, ripristino, risarcimento dei danni all'ambiente nel d. lgs. n. 152/2006. Esame delle disposizioni di rinvio alla bonifica*, in *La responsabilità per danno ambientale*, a cura di Giampietro, Milano, 2006, p. 293.

⁽³⁷⁾ Cfr. FIMIANI, *La tutela risarcitoria a seguito del danno ambientale (nota a Cass., sez. III, 17 aprile 2008, n. 10118)*, in *Giur. it.*, 2008, c. 2711, sostiene che qualora la reintegrazione non sia materialmente possibile (cioè l'ambiente non è più ricostituibile e/o riproducibile o comunque - più in generale - non è assolutamente più ipotizzabile ripristinare l'esatto *status quo ante*), o sia eccessivamente onerosa, deve essere disposta, in luogo del ripristino, il risarcimento pecuniario per equivalente. L'a. precisa che nel risarcimento per equivalente, la somma dovuta è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato, anche tenendo conto dei costi per il ripristino (cfr. Cass., 3 luglio 1997, n. 5993). Ai fini dei costi l'a. richiama l'art. 313, comma 13°. Inoltre, ai fini della quantificazione dei danni, si ritiene ancora valido il criterio al valore d'uso dell'ambiente, utilizzato da Cass., 1° settembre 1995, n. 9211, ossia alla diminuita fruibilità del bene ambiente sulla base di valori di consumo e di non consumo, rinviando alla CTU il compito di quantificare in termini monetari il danno (cfr. Cass. pen., 11 novembre 2004). A tali parametri si aggiungono quelli specifici offerti dagli allegati 3) e 4) del codice dell'ambiente, che consentono di valutare il valore economico del danno accertato o residuo (l'espressione è usata dall'art. 313 del codice con riferimento all'ordinanza risarcitoria. L'a., infine, sottolinea che solo quando non sia possibile individuare detti valori, ma sia provata la sussistenza del danno ambientale, si potrà procedere alla liquidazione in via equitativa (art. 1226 c.c.).

a seguito del mancato coordinamento tra gli artt. 300 e 311 del d. lgs. n. 152 del 2006 ⁽³⁸⁾, in relazione appunto alla nozione di danno ambientale ⁽³⁹⁾, si potrebbe addirittura ritenere applicabile il principio di diritto secondo cui in

⁽³⁸⁾ L'art. 300, comma 2°, riprende pedissequamente la definizione della dir. Ce n. 04/35 del Parlamento europeo e del Consiglio, e offre una tutela frazionata di alcune componenti del bene ambiente, mentre, segue, all'art. 311, comma 2°, una formulazione in termini generali dell'illecito ambientale. Questa duplice definizione ha indotto una parte della dottrina a ritenere ancora attuale la nozione unitaria di danno ambientale, così come elaborazione dalla giurisprudenza e dalla dottrina sotto la vigenza dell'art. 18, l. n. 349 del 1986: cfr. PRATI, *La criticità del nuovo danno ambientale: il confuso approccio del codice dell'ambiente*, in *Danno e resp.*, 2006, p. 1050 ss.; in senso contrario PIAMPIETRO, *Prevenzione, ripristino, risarcimento dei danni all'ambiente nel d. lgs. n. 152/2006. Esame delle disposizioni di rinvio alla bonifica*, in *La responsabilità per danno ambientale*, a cura di Giampietro, Milano, 2006, p. 298, il quale esclude che la nozione di ambiente assunta nell'art. 311, comma 2°, non coincida con quella ricavabile dall'art. 300, comma 2°, ma si identifichi con quella generale ripresa dall'art. 18.

⁽³⁹⁾ In precedenza la Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Foro it.*, 1988, I, c. 649, con nota di Giampietro, aveva definito l'ambiente quale bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. In senso conforme si v. Cass., 25 gennaio 1989, n. 440. Per le critiche si v. GALGANO, *I fatti illeciti*, cit., p. 233, secondo cui non c'è nulla di più materiale degli elementi naturali, quale la terra, l'acqua, l'aria, che compongono l'ambiente. La Suprema Corte ha enunciato che occorre distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente considerato in senso unitario in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire della lesione «in sé» del bene ambientale, la cui sussistenza è valutabile solo attraverso accertamenti, eseguiti da qualificati organismi pubblici, in presenza dei quali non può fondatamente rigettarsi la richiesta del danneggiato di consulenza tecnica di ufficio, non sussistendo inottemperanza di questi all'onere della prova ed essendo la consulenza finalizzata alla verifica di fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali essa si presenta come strumento tecnicamente più funzionale ed efficace d'indagine (cfr. Cass., sez. I, 1° settembre 1995, n. 9211, in *Corriere giur.*, 1995, p. 1146, con nota di Batà). La Suprema corte ha altresì sostenuto che l'ambiente in senso giuridico costituisce un insieme che, pur comprendente vari beni o valori – quali la flora, la fauna, il suolo, le acque ecc. – si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà, priva di consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo costituente, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento, con la l. 8 luglio 1986, n. 349, rispetto ad illeciti, la cui idoneità lesiva va valutata con specifico riguardo a siffatto valore ed indipendentemente dalla particolare incidenza verificatasi su una o più delle dette singole componenti, secondo un concetto di pregiudizio che, sebbene riconducibile a quello di danno patrimoniale, si caratterizza, tuttavia per una più ampia accezione, dovendosi avere riguardo – per la sua identificazione – non tanto alla mera differenza tra il saldo attivo del danneggiato (nella specie, il parco nazionale d'Abruzzo, che lamentava il taglio abusivo di piante) prima e dopo l'evento lesivo, quanto alla sua idoneità, alla stregua di una valutazione sociale tipica, a de-

a (36). La pre-
biente, alte-
obbligato al
cumento per

o ambientale,

unno ambientale,
2 ss.; TUCCI, Tu-
peo, in *Contratto
tà per danno am-
to ambientale*, in
del), in *Dig. disc.
n riferimento alla
danno ambienta-
Le monografie di*

., p. 858, secondo
rtato o residuo è
nzionatorio e pu-
urisprudenza, cit.,
quale unico para-
uello dell'equiva-
el dettato dell'art.
lanni all'ambiente
responsabilità per

(nota a Cass., sez.
la reintegrazione
o riproducibile o
are l'esatto status
ripristino, il risar-
per equivalente, la
to originario) ed il
(cfr. Cass., 3 luglio
ai fini della quanti-
ambiente, utilizzato
ambiente sulla ba-
di quantificare in
etri si aggiungono
sentono di valuta-
dall'art. 313 del co-
olo quando non sia
ambientale, si potrà

tema di risarcimento del danno ambientale, non sussiste una duplicazione risarcitoria qualora il responsabile sia condannato al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, essendo volta la condanna ad elidere, per il primo aspetto, il pregiudizio non patrimoniale del *vulnus* all'ambiente in quanto bene giuridico unitario ed immateriale e, per il secondo, quello patrimoniale verificatosi nel periodo successivo al verificarsi dell'evento lesivo ⁽⁴⁰⁾.

Ai fini della quantificazione del danno ambientale, dunque, il giudice potrebbe comunque determinare l'ammontare del danno in via equitativa ⁽⁴¹⁾, tenendo conto sia della lesione al bene giuridico, sia della gravità della colpa, sia del costo necessario per il ripristino, sia del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali ⁽⁴²⁾.

L'art. 4, d.l. 22 settembre 2006, n. 259 ⁽⁴³⁾, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 2006, n. 281 ⁽⁴⁴⁾, dispone:

1. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2° dell'articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.

2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2° dell'articolo 240 del codice di procedura penale fa fede

terminare in concreto una diminuzione dei valori e delle utilità economiche di cui il danneggiato può disporre, svincolata da una concezione aritmetico-contabile (cfr. Cass., sez. I, 9 aprile 1992, n. 4362).

⁽⁴⁰⁾ Cfr. Cass., sez. III, 17 aprile 2008, n. 10118, in *Giur. it.*, 2008, c. 2708.

⁽⁴¹⁾ Cfr. LUGARESI - BERTOZZO, *Nuovo codice dell'ambiente, con commento e giurisprudenza*, cit., p. 1206, si precisa che spetterà al giudice definire le corrette modalità di quantificazione del danno che evidentemente passerà attraverso i criteri equitativi di cui all'art. 2056 c.c.; FIMIANI, *La tutela risarcitoria a seguito del danno ambientale (nota a Cass., sez. III, 17 aprile 2008, n. 10118)*, cit., p. 2711.

⁽⁴²⁾ In senso contrario si v. FIMIANI, *La tutela risarcitoria a seguito del danno ambientale (nota a Cass., sez. III, 17 aprile 2008, n. 10118)*, cit., p. 2711.

⁽⁴³⁾ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2006.

⁽⁴⁴⁾ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2006. In argomento si v. SIRBENA, *Dalle pene private ai rimedi ultracompensativi*, cit., p. 824 ss.; PONZANELLI, *I danni punitivi*, cit., p. 30.

il verbale di cui al comma 6° dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1° anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1°.

Il legislatore, dunque, fissa un risarcimento, generale ed astratto, che scatta al momento della lesione. Non si risarciscono in tal modo le conseguenze, diverse e concrete, sofferte dal danneggiato, ma la lesione (45).

Orbene, poiché l'utile conseguito dal danneggiante può eccedere il danno effettivamente subito dal danneggiato, è evidente che anche in questo caso il risarcimento non ha una funzione esclusivamente compensativa/riparatoria, bensì una ulteriore funzione sanzionatoria e punitiva.

L'art. 2 della cd. legge Pinto (46), rubricato «*Diritto all'equa riparazione*», dispone:

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione (1).

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'art. 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1°;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

(45) Cfr. PONZANELLI, *I danni punitivi*, cit., p. 30, il quale precisa che questo è un vero e proprio danno-evento e non un danno-conseguenza; e ciò costituisce una profonda deviazione rispetto ai principi generali del sistema, dove per insegnamento assolutamente consolidato della Corte di Cassazione, a farla da patrono è il concetto di danno-conseguenza.

(46) L. 24 marzo 2001, n. 89 (G.U., 3 aprile 2001, n. 78). In argomento si v. R. CONTI, *Le sezioni unite ancora sulla legge Pinto: una sentenza storica sulla via della piena attuazione della Cedu*, in *Corriere giur.*, 2006, p. 842; F. AULETTA, *La ragionevole durata del processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2007, p. 965 s.; CHINDEMI, «*Legge Pinto*»: *questioni processuali, sostanziali e di «etica del diritto»*, in *La responsabilità civile*, 2008, p. 690; FRANZONI, *Il danno non patrimoniale della legge Pinto*, in *La responsabilità civile*, 2009, p. 485 ss.

Ai fini della determinazione della durata ragionevole del processo ex art. 2, l. n. 89 del 2001, in conformità alla giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo che interpreta l'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, è ragionevole il termine di tre anni per la durata del giudizio di primo grado e quello di due anni per la durata del giudizio di secondo grado⁽⁴⁷⁾. Inoltre, sempre in conformità con i criteri di liquidazione elaborati dalla giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo, i danni non patrimoniali in caso di irragionevole durata del processo vanno determinati in una misura minima forfettaria compresa tra mille e millecinquecento euro all'anno, in difetto di elementi che consentano di elevarla⁽⁴⁸⁾.

Contrariamente a quanto si è statuito in alcune pronunce⁽⁴⁹⁾, il giudice nazionale, anche ai sensi dell'art. 117 Cost.⁽⁵⁰⁾, ha l'obbligo di rispettare

(47) Cfr. Cass., sez. I, 3 gennaio 2008, n. 14, in *Foro it.*, 2008, I, c. 1469, con nota di MASERA, *Ragionevole durata del processo tra Corte europea dei diritti dell'uomo, Cassazione e Corte costituzionale*;

(48) Cfr. Cass., sez. I, 3 gennaio 2008, n. 14, cit. In senso conforme si v. Cass., sez. I, 22 dicembre 2006, n. 27503; Cass., sez. I, 15 novembre 2006, n. 24356. Cass., sez. I, 24 gennaio 2007, n. 1605, ha statuito che ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della convenzione europea dei diritti dell'uomo, come applicata dalla corte europea dei diritti dell'uomo, e di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale; pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla corte europea per i diritti dell'uomo, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella corte in casi simili; poiché questa ha in linea di massima determinato in una somma oscillante tra euro mille e euro millecinquecento per ogni anno di eccessiva durata l'importo relativo alla riparazione del danno, si discosta illegittimamente dai criteri di liquidazione elaborati dalla corte europea per i diritti dell'uomo il giudice di merito che, con motivazione generica, liquida euro duemilasettecentocinquanta per cinque anni e sei mesi di ingiustificato ritardo (decidendo nel merito, la corte ha liquidato in euro cinquemilacinquecento il danno non patrimoniale). In senso analogo Cass., sez. I, 19 novembre 2007, n. 23844, la quale ha risultato illegittima una liquidazione nella misura di euro cinquecento per ogni anno di ritardo.

(49) Cfr. Cass., sez. I, 14 marzo 2008, n. 6898, in *Giust. civ.*, 2008, I, p. 1893, secondo cui ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfettaria nel caso di violazione del termine ragionevole di tre anni per la durata del giudizio di primo grado e di due anni per la durata del giudizio di secondo grado.

(50) Cfr. GALGANO, *I fatti illeciti*, Padova, 2008, p. 196, il quale mette in evidenza che ai sensi del nuovo art. 117 Cost., la CEDU è costituzionalizzata, tanto è vero che la Corte costi-

del processo ex la corte europea : europea dei di- rata del giudizio di secondo gra- zione elaborati no, i danni non nno determina- illecincinquecento arla (48). ce (49), il giudice igo di rispettare

t, con nota di MASE- , Cassazione e Corte

r. Cass., sez. I, 22 di- z. I, 24 gennaio 2007, io non patrimoniale so, ai sensi della l. 24 ito è segnato dal ri- dalla corte europea e nazionale; pertan- o dei criteri elabora- e di valutazione che le liquidazioni effet- . determinato in una o di eccessiva durata e dai criteri di liqui- merito che, con mo- anni e sei mesi di in- quemilacinquecen- ore 2007, n. 23844, la :cento per ogni anno

1893, secondo cui ai guente alla violazio- arzo 2001, n. 89, non i giurisprudenza del- somma forfetaria nel iudizio di primo gra-

re in evidenza che ai ro che la Corte costi-

l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (51).

tuzionale ne ha preso atto, dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune norme ordinarie sulla scorta della Convenzione: cfr. Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, Pres. Bile, Est. Tesau- ro e Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, Pres. Bile, Est. Silvetri, in *Foro it.*, 2008, I, c. 39 ss., con note di ROMBOLI, TRAVI, CAPPUCCIO GHERA. Sul punto si veda il commento di D. TEGA, *La Cedu nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2007, p. 431 ss. In argomento si v. *Occupazione usurpativa e confische tra Roma e Strasburgo*, in *Atti del Convegno nazionale* a cura di Giuseppe Tucci, Bari, 2009, con presentazione di TUCCI, introduzione di A. MARINI e contributi di F. CARUSO, CRISAFULLI, VENTURA, TUCCI, CASARANO. RICCIO, *Verso l'atipicità del danno non patrimoniale: il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo solleva una nuova questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c.?*, in *questa rivista*, 2009, p. 281; FRANZONI, *Il danno non patrimoniale della legge Pinto*, in *La responsabilità civile*, 2009, p. 488.

(51) Cfr. Cass. [ord.], sez. I, 11 marzo 2009, n. 5894, secondo cui in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice chiamato ad applicare la l. n. 89 del 2001 deve adottare una interpretazione conforme alla giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo e, se ritiene la suddetta legge inadeguata a garantire gli obiettivi della Cedu, non può disapplicarla, ma - alla luce delle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 corte cost. - deve investire il giudice delle leggi, sollevando questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, comma 1°, Cost. Al riguardo si potrebbero sollevare due questioni di costituzionalità dell'art. 2, l. n. 89 del 2001 nella parte in cui, in contrasto con le norme CEDU e, dunque, con l'art. 117 Cost.: 1) non si riconosce il risarcimento del danno per l'intera durata del giudizio; 2) non si riconosce l'automatico risarcimento del danno in via forfetaria, quale danno *in re ipsa*, danno-evento, insito nella violazione della durata irragionevole del processo e a prescindere dalla allegazione e dalla prova dell'effettivo danno subito. Nella motivazione di Cass. [ord.], sez. I, 11 marzo 2009, n. 5894, cit., si legge «relativamente ai criteri di determinazione del quantum della riparazione, questa Corte si è consolidata nell'affermare che quelli applicati dalla Corte CEDU non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili, tenendo conto che i giudici europei lo hanno individuato nell'importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00». Il danno non patrimoniale deve dunque essere quantificato in applicazione di detto parametro, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l'entità della posta in gioco). Il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass., n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purché motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006). Resta invece escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere - come ha invece sostenuto l'istante - una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell'oggetto e della natura della controversia. Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa

Orbene, mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo configura i danni non patrimoniali in questione come un danno-evento, al quale di regola ricollega, in via forfettaria, una somma compresa tra 1.000,00 e 1.500,00 euro all'anno, per l'intera durata del giudizio⁽⁵²⁾, al fine di meglio sanzionare e punire lo Stato inadempiente⁽⁵³⁾, la Corte di Cassazione, invece, configura il suddetto danno non già *in re ipsa*, come danno-evento, insito nella violazione della durata ragionevole del processo⁽⁵⁴⁾, bensì come danno-conseguenza⁽⁵⁵⁾, da risarcire solo se allegato e prova-

importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l'entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purché motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006). Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore - anche il succitato bonus - qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicché se il giudice non si pronuncia sul cd. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008).

⁽⁵²⁾ Cfr. CEDU, 10 novembre 2004, in *Foro it.*, 2007, IV, c. 237, la quale ha statuito che « il danno morale sofferto per la durata irragionevole del processo va liquidato, di regola, in una somma compresa tra euro mille ed euro millecinquecento per ogni anno di durata del procedimento, da aumentarsi ad euro duemila se la posta in gioco è importante e da ridursi congruamente con riguardo al comportamento dei protagonisti del processo e al livello di vita del paese ». Si v., inoltre, CEDU, 29 marzo 2006, in *Foro it.*, 2007, IV, c. 237, e in *Corriere giur.*, 2006, p. 929, con nota di Conti.

⁽⁵³⁾ Cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 10 novembre 2004, cit.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. Cass., sez. I, 7 febbraio 2008, n. 2983, la quale ha precisato che il sistema sanzionatorio delineato dalla convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla l. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1338, in *Danno e resp.*, 2004, p. 499, con nota di VENTURELLI, *Legge Pinto: per le S.U. la prova del danno non patrimoniale è in re ipsa*; in *Corriere giur.*, 2004, p. 600, con nota di CONTI, *Cedu e diritto interno: le S.U. si avvicinano a Strasburgo sull'irragionevole durata dei processi*; in *Giur. it.*, 2004, c. 944, con nota di DIDONE, *La Cassazione, la legge Pino e la Corte europea dei diritti dell'uomo: sepolti i contrasti*, in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 907, con nota di MOROZZO DELLA ROCCA, *Durata irragionevole del processo e presunzione di danno non patrimoniale*; la quale ha statuito che il danno non patrimoniale sofferto dalla parte per l'eccessiva durata del processo, pur non essendo insito nella violazione del termine ragionevole, costituisce una conseguenza della violazione che si verifica normalmente secondo *l'id quod plerumque accidit*; esso non necessita pertanto di alcun sostegno pro-

to
l'in
e q

del
sec

bati
con
tale
nia
que
sibi
nor
ces:
Nu

tivc

dan
ces
eur
spe
tar
mit
e, F
raz
par
der
dei

è in
zio

200

ser
cor
du
sia
qu
cor
che
cor
giu

mo configura i
nto, al quale di
a tra 1.000,00 e
) , al fine di me-
rte di Cassazio-
a, come danno-
el processo (54),
llegato e prova-

nderazione del giu-
coltà di apportare le
i: l'entità della posta
durata del procedi-
del 2006; n. 1631 del
nevoli (tra le molte,
rito può, quindi, at-
asca la causa di parti-
o di motivazione, da
si pronuncia sul cd.
anza da riconoscer-

le ha statuito che «il
to, di regola, in una
di durata del proce-
nte e da ridursi con-
e al livello di vita del
1 *Corriere giur.*, 2006,

he il sistema sanzio-
nali dalla l. n. 89 del
Stato, ma sulla som-
i subito danni, patri-
ase al concreto pate-

14, p. 499, con nota di
e è *in re ipsa*; in *Cor-
si avvicinano a Stra-
nota di DIDONE, La
ontrasti*, in *Giust. civ.*,
le del processo e pre-
patrimoniale soffer-
nella violazione del
e si verifica normal-
i alcun sostegno pro-

to (56), anche in via presuntiva ed equitativa (57), e in relazione non già all'intera durata del giudizio, bensì al tempo eccedente la ragionevole durata e quindi il solo ritardo (58).

A ben vedere, la più recente giurisprudenza, in tutti i casi di violazione della durata ragionevole del processo, presume il danno conseguenza (59), secondo l'*id quod plerumque accidit* (60), e liquida tale oggettivo risarcimen-

batorio relativo al singolo caso ed il giudice deve ritenerlo sussistere ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. In argomento si v. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale della legge Pinto*, in *La responsabilità civile*, 2009, p. 488, il quale precisa che il danno in questione, ancorché presunto, è pur sempre un danno conseguenza (del quale è quindi possibile con la prova a contrario, dimostrare la non ricorrenza in concreto nel caso di specie) e non già un danno evento, riconducibile al fatto in sé della irragionevole protrazione del processo. In senso conforme Cass., 11 marzo 2006, n. 5386; Cass., 28 settembre 2005, n. 18924, in *Nuovo dir.*, 2006, p. 474, con nota di Sensale.

(56) Cfr. Cass., 16 marzo 2007, n. 6294. Per quanto riguarda il danno patrimoniale e il relativo onere della prova si v. Cass., 2 febbraio 2007, n. 2246.

(57) Cfr. Cass., sez. I, 10 aprile 2008, n. 9328, secondo cui in tema di quantificazione del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo, il giudice del merito che intenda discostarsi dai criteri indennitari affermati dalla corte europea dei diritti dell'uomo, senza incorrere nel vizio di violazione di legge, per mancato rispetto dei parametri in questione, deve, al fine di determinare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente, procedere sempre ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti, per un verso, dalla natura e dall'entità della pretesa pecuniaria avanzata e, per altro verso, dalle condizioni socio-economiche dell'attore, in quanto solo tale comparazione può fornire la prova, sia pure presuntiva, dell'effettiva entità dello stress subito dalla parte, essendo ancorata ad elementi concreti e non a formule generiche ed astratte. A ben vedere il giudice non potrebbe discostarsi dai criteri indennitari affermati dalla corte europea dei diritti dell'uomo, pena la violazione dell'art. 117 Cost.

(58) In applicazione della l. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a). Questa disposizione, quindi, è in contrasto con la Cedu e potrebbe pertanto essere dichiarata incostituzionale per violazione dell'art. 117 Cost.

(59) Cfr. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale della legge Pinto*, in *La responsabilità civile*, 2009, p. 488.

(60) Cfr. Cass., sez. I, 6 maggio 2009, n. 10412, secondo cui, in tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2, l. 24 marzo 2001 n. 89, il danno non patrimoniale è una conseguenza che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, si accompagna alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e il risarcimento di tale pregiudizio spetta pure all'interdetto che di esso sia stato parte, perché, a prescindere da ogni riferimento al dolore emozionale, il danno *de quo*, nella specie, è destinato in ogni caso a rilevare, e ad essere pertanto risarcito, nella sua componente oggettiva, di offesa per la lesione del diritto ad un procedimento giurisdizionale che si svolga nei tempi ragionevoli, prescritti dalla costituzione e dalla Cedu, a causa della conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia. In precedenza si v. Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1338, cit.

to, applicando i parametri forfettari CEDU oscillanti, di regola, tra mille e millecinquecento euro all'anno.

Orbene, poiché attraverso la regola dell'oggettivo criterio presuntivo si arriva comunque a risarcire il danneggiato a prescindere dall'effettivo danno concretamente subito ⁽⁶¹⁾, è evidente che anche in questo caso il risarcimento non ha una funzione esclusivamente compensativa/riparatoria, bensì una ulteriore funzione sanzionatoria e punitiva ⁽⁶²⁾.

L'art. 385, comma 3°, c.p.c. ⁽⁶³⁾, dispone che la Corte di Cassazione, anche d'ufficio,

quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'art. 375, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.

La suddetta norma configura una particolare ipotesi di condanna per lite temeraria ⁽⁶⁴⁾, che prescindendo dalla effettiva esistenza di un pregiu-

⁽⁶¹⁾ Questa sembra la *ratio* sia delle norme CEDU sia della legge Pinto, emessa a seguito delle numerose sanzioni subite dello Stato italiano per avere violato i tempi ragionevoli del processo. Al riguardo FRANZONI, *Il danno non patrimoniale della legge Pinto*, cit., p. 488, precisa che il danno in questione, ancorché presunto, sarebbe un danno-conseguenza, del quale sarebbe possibile, con la prova *a contrario*, dimostrare la non ricorrenza in concreto del danno.

⁽⁶²⁾ Cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 10 novembre 2004, cit., la quale precisa che «la corte europea dei diritti umani può liquidare alla vittima una somma ulteriore rispetto a quella liquidata a titolo di equa riparazione dai giudici nazionali per l'eccessiva durata dei processi ove difforme dai criteri impartiti dalla stessa corte europea».

⁽⁶³⁾ Introdotto dall'art. 13, d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. In argomento si v. Cass., sez. un., 4 febbraio 2009, n. 2636, in *Foro it.*, 2009, I, c. 641; Cass., sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4829, in *Foro it.*, 2009, I, c. 1402; D'ALESSANDRO, in *Lineamenti del processo civile italiano*, a cura di Sansani, Milano, 2008, p. 382, ritiene che il ricordato art. 385 c.p.c. prevede, in parte qua, un'ipotesi di «responsabilità aggravata, caratterizzata dal fatto che non occorre accertare l'effettiva esistenza di un danno; ai fini della condanna è sufficiente accertare la colpa grave di colui che ha proposto il ricorso o vi ha resistito»; LA TERZA, *La disciplina delle spese*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO e MORCAVALLO, Milano, 2007, p. 403, dopo aver affermato che «nel caso del nuovo art. 385 c.p.c. si prescinde dal danno inferito alla controparte», aggiunge che «la sanzione è infatti condizionata non solo all'infondatezza della posizione difensiva assunta, perché a questa consegue normalmente solo l'onere delle spese, ma anche ad una grave violazione del dovere di diligenza; si tratta, quindi, di una penalità conseguente al fatto di aver dato ingresso, in sede di legittimità, ad una pretesa, la cui erroneità sarebbe stata agevolmente conoscibile con l'uso della cura dovuta».

⁽⁶⁴⁾ Sulla lite temeraria si v. Trib. Milano, 26 ottobre 2006, in *Danno e resp.*, 2007, p. 1037 ss., con nota di BREDI, *Recenti sviluppi interpretativi in materia di responsabilità aggravata*; CERINI, *La condanna per lite temeraria può diventare una condanna per punitive damages? Una conferma da tribunale di Milano*, sez. V, 26 ottobre 2006, in *Dir. ed economia assicuraz.*, 2008, p.

dizio, configura un vero e proprio danno punitivo ⁽⁶⁵⁾.

Il nuovo art. 96, comma 3°, c.p.c. ⁽⁶⁶⁾, dispone che:

in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Con questa disposizione il legislatore italiano ha generalizzato, sia pure in caso di soccombenza, la condanna al risarcimento dei cd. danni punitivi.

5. - La generalizzazione delle *astreintes*. Una questione di costituzionalità dell'art. 614 bis c.p.c.

Le *astreintes*, come si è già accennato, sono state introdotte anche in materia di diritto d'autore ⁽⁶⁷⁾.

Anche l'art. 140 c. cons. ⁽⁶⁸⁾, prevede l'istituto di origine francese delle *astreintes* che, a differenza dei *punitive damages* o danni punitivi, è finalizzato a far sì che il condannato adempia all'ordine giudiziale tenendo un comportamento consistente in un obbligo di fare infungibile, difficilmente eseguibile o ineseguibile in via esecutiva.

Si prevede infatti che:

Art. 140, comma 7°: con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1° il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di

140; M. DI MARZIO, *La responsabilità per lite temeraria*, in *Merito*, 2008, fasc. 4, p. 2; ID., *Vita nuova per il danno da lite temeraria (in attesa che l'ennesima riforma rimescoli le carte)* (Nota a T. Modena, 2 febbraio 2007, in *Giur. merito*, 2007, p. 1590); TOSCHI VESPASIANI, *Il danno da «lite temeraria» è... morto? Lunga vita all'art. 96 c.p.c.* (Nota a T. Roma, 18 ottobre 2006, in *La responsabilità civile*, 2008, p. 307); COLLICA, *Lite temeraria e danno esistenziale nel processo di cognizione* (Nota a T. Modena, 2 febbraio 2007, in *Resp. civ.*, 2007, p. 1925; G. FINOCCHIARO, *La funzione punitiva del danno esistenziale da lite temeraria* (Nota a T. Bologna, 27 gennaio 2005, in *Giur. it.*, 2006, c. 2127); M. ROSSETTI, *Il danno da lite temeraria*, in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 1995, p. I.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. D'ALESSANDRO, in *Lineamenti del processo civile italiano*, cit., p. 382; LA TERZA, *La disciplina delle spese*, cit., p. 403; PONZANELLI, *I danni punitivi*, cit., p. 31.

⁽⁶⁶⁾ Introdotto con la l. 18 giugno 2009, n. 69, di riforma del codice di procedura civile, entrato in vigore il 4 luglio 2009 ed applicabile solo ai giudizi instaurati dopo tale data.

⁽⁶⁷⁾ Si vedano le precedenti note 19 e 20.

⁽⁶⁸⁾ Introdotto dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a norma dell'art. 7, l. 29 luglio 2003, n. 229. In argomento si v. RICCIO, in *Codice del consumo. Commentario per articolo con dottrina e giurisprudenza*, a cura di Rolli, sub art. 140, Piacenza, 2008, p. 973 ss.

una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto.

Recentemente il nostro ordinamento ha generalizzato le *astreintes*. Il nuovo art. 614 *bis* c.p.c. ⁽⁶⁹⁾, infatti, rubricato «*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*», dispone che:

con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

La esclusione dall'ambito di applicazione della norma delle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 c.p.c., sembra ingiustificata ed irragionevole. Pertanto, vista la manifesta ingiustizia, oltretutto la disparità di trattamento tra situazioni equiparabili, si potrà sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 614 *bis*, comma 1°, c.p.c. in quanto in contrasto con l'art. 3 e 111 della Costituzione.

6. – *Conclusioni: i cd. danni punitivi sono compatibili con l'ordine pubblico interno*

Una volta superate le obiezioni sollevate dalla terza sezione civile della Cassazione ⁽⁷⁰⁾, è legittimo sostenere che i cd. danni punitivi non sono in contrasto con l'ordine pubblico interno.

Le suddette nuove disposizioni, infatti, confermano l'esistenza nel nostro ordinamento di figure che pongono l'accento sulla condotta del danneggiante e che concedono il risarcimento di un danno non tanto per il fatto che esso sia stato sofferto dalla vittima (cd. funzione compensativa-riparatoria), quanto per la necessità di punire e sanzionare una condotta del

⁽⁶⁹⁾ Introdotta con la l. 18 giugno 2009, n. 69, di riforma del codice di procedura civile, entrato in vigore il 4 luglio 2009 ed applicabile solo ai giudizi instaurati dopo tale data.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. Cass., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, cit.

danneggiante che abbia superato una certa soglia di antigiuridicità (cd. funzione sanzionatoria-punitiva) ⁽⁷¹⁾.

Non può ritenersi quindi in contrasto con l'ordine pubblico interno la condanna ai cd. danni punitivi, dato che lo stesso ordinamento interno ammette i cd. danni punitivi.

ANGELO RICCIO

⁽⁷¹⁾ Cfr. PONZANELLI, *Danni punitivi*, cit., p. 32, il quale precisa inoltre che soltanto in presenza di un indice normativo sicuro, peraltro, il giudice può concedere una somma superiore al danno sofferto dalla vittima; a lui è preclusa una facoltà generale di concedere risarcimenti punitivi. Anche a voler condividere quest'ultima affermazione del predetto Autore, non vi è dubbio che una volta che l'ordinamento giuridico ammette i cd. danni punitivi, sia pure in casi particolari, non potranno comunque tali danni punitivi considerarsi in contrasto con l'ordine pubblico interno. In argomento si v., da ultimo, VETTORI, *La responsabilità civile fra funzione compensativa e deterrente*, cit.

I "Dialoghi" sono un bimestrale di analisi critica e ricostruttiva della produzione giurisprudenziale e di valutazione sistematica delle figure giuridiche di creazione legislativa ed extralegislativa.

Il loro prevalente terreno è il diritto privato comune: l'area del diritto civile e commerciale entro la quale la giurisprudenza o la modellistica contrattuale svolgono un ruolo preponderante.

Comitato di Direzione: Francesco Galgano (*direttore*), Guido Alpa, Marino Bili, Giovanni Crippa, Bruno Inzitari, Raffaella Lanzillo, Mario Libertini, Salvatore Mazzarino, Giovanni Parzani, Gabriello Piazza, Enzo Roppo, Giuseppa Sblis, Giovanna Visintini, Roberto Weigmann (*fondatore*), Luciana Gabella Plau, Rossella Gavallo Borgia, Massimo Franzoni, Daniela Memmo, Luca Nanni, Michele Sesta.

Redazione: Antonio Albanese, Annalisa Atti, Augusto Baldassari, Elisabetta Bertacchini,

Lidia Carota, Daniela Genti, Angela De Santis Ricciardone, Franco Ferrari, Giuseppa Finocchiaro, Aldo Giullanti, Vella Maria Leone, Paolo Manca, Giorgio Manzini, Fabrizio Marrella, Maria Paola Martines (*segretaria di redazione*), Giovanni Merucci, Francesca Moretti, Elena Paolini, Flavio Paccenini, Margherita Pittalla, Giancarlo Ragazzini, Angelo Riccio, Rita Rolli, Guido Santoro, Gianluca Stechiero, Matteo Tonello, Laura Vello, Nadia Zorzi.

Redazione Inglese: Peter Xuereb; redazione tedesca: Jürgen Basadow, Herbert Kronke.

Gli indici generali di *Contratto e Impresa* e *Contratto e Impresa/Europa* vengono pubblicati in via telematica sul sito www.ecadem.com, "sezione download".

Direzione e redazione hanno sede in Bologna, Via S. Stefano, 11
Tel. 051 232622 - fax 051 231238
E-mail: contrattoimpresa@galgano.it

